



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

**Provvedimento n. 6123/EC/2024**

Ditta n. 6194 - Pratica n. 2024-356

AMBIENTE SG/LS/vc

### **AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**

**(Operazioni R3, R4, R12 ed R13 All. C del D.Lgs. n. 152, Parte IV)**

**D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e L.R. n. 3/2000**

**Modifica Provvedimento n. 6063/EC/2023 del 30/08/2023**

**Ditta:** Gifema srl  
**Sede operativa:** Via Aurelia n. 85/B, Loreggia (PD)  
**Sede legale:** Via Aurelia n. 85/B, Loreggia (PD)  
**Partita I.V.A.:** 03450730266

### **IL DIRIGENTE**

#### **PREMESSO che:**

la Ditta Gifema srl opera da anni nel settore del recupero di rifiuti ed è attualmente autorizzata ai sensi dell'art. n. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, con Provvedimento n. 6063/EC/2023 del 30/08/2023, alla gestione di un impianto di trattamento di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito a Loreggia, in via Aurelia n. 85/B;

presso l'impianto vengono attualmente svolte le operazioni di recupero di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, identificate dalle sigle R13, R12 oltre a R3 e R4 finalizzate alla produzione di materie che hanno cessato la qualifica di rifiuti EoW;

con Provvedimento Provinciale n. 332/VIA/2024 del 06/02/2024 è stato escluso dalla procedura di assoggettabilità a VIA il progetto presentato dalla Ditta denominato "Modifica sostanziale impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi Provvedimento n. 6063/EC/2023 del 30/08/2023 per inserimento nuova linea di trattamento rifiuti, variazione potenzialità e inserimento trattamento rifiuti pericolosi",

a seguito della procedura di esclusione a VIA, in data 23/02/2024 (prot.lli Provincia n. 13371, 13372 e 13374) la Ditta ha presentato domanda ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 di modifica sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Loreggia, per inserimento di una nuova linea di trattamento rifiuti con attivazione di un nuovo camino di emissione, variazione della potenzialità impiantistica (sia annuale che giornaliera), effettuazione delle operazioni di



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

recupero su alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, eliminazione delle operazioni di recupero R12 sui RAEE, modifica del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e variazione del lay-out. La Ditta precisa inoltre che non vi sono modifiche strutturali dell'impianto;

questa Provincia, con nota del 22/07/2024, prot. n. 51733, ha avviato il relativo procedimento, con indizione della Conferenza di Servizi, chiedendo inoltre il parere EoW ad ARPAV in base all'art. 184 ter, comma 3 del D. Lgs. 152/2006;

in data 25/07/2024 (prot. Provincia n. 52889) la Ditta ha inviato alcune integrazioni riguardanti l'aggiornamento del Piano di Gestione Operativa e della relazione EoW ;

con nota acquisita al prot. Provincia n. 57010 del 14/08/2024, ARPAV ha chiesto l'invio da parte della Ditta di ulteriori integrazioni, successivamente trasmesse dalla Ditta con nota del 28/08/2024, prot. Provincia n. 58672;

la Provincia, con nota prot. 59967 del 02/09/2024, ha convocato la conferenza di Servizi, tenutasi in data 20/09/2024 e conclusasi con la richiesta che la Ditta fornisca alcune precisazioni (verbale del 04/10/2024 prot. n. 68363), riguardanti il punto di uscita degli scarichi idrici, la gestione di alcune tipologie di rifiuto e la planimetria di layout;

la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste con nota del 08/10/2024, prot. Prov. n. 69284;

### **RICHIAMATO che**

il provvedimento di non assoggettabilità a VIA n. 332/VIA/2024 ha disposto la seguente condizione ambientale e raccomandazione: al fine di confermare i risultati predittivi dello Studio di valutazione previsionale di impatto acustico, il proponente dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico eseguito secondo le Linee guida ARPAV di cui alla D.D.G. n. 3 del 29/01/2008, comprensiva di campagne di misurazioni in corrispondenza degli stessi recettori individuati per la valutazione preliminare acustica; redigere ed inviare, contestualmente all'istanza per la richiesta dell'autorizzazione ai sensi dell'art. n. 208 del D.lgs. n. 152/06, una procedura gestionale specifica per il trattamento dei cavi pericolosi, con i contenuti proposti dalla ditta in fase di richiesta integrazioni e riportati nel decreto";

in allegato alla domanda di autorizzazione, la Ditta ha inviato la procedura "Operazioni di recupero cavi e rifiuti pericolosi", rev. 0 del 19/02/2024, in ottemperanza a quanto prescritto nel provvedimento di non assoggettabilità a VIA;

### **PRESO ATTO che**

in data 23/02/2024 (prot. Prov. 13374), è stata trasmessa la relazione di non assoggettabilità alla VINCA, con relativa dichiarazione a firma del tecnico incaricato, in conformità alla D.G.R.V. n. 1400/17, secondo la quale è possibile stabilire con ragionevole certezza scientifica l'assenza di effetti significativi negativi sul sito della Rete Natura 2000 IT3260023 "Muson Vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga" dovuti alla realizzazione e gestione del progetto proposto dalla Ditta;

la Ditta dichiara nel proprio "documento conformità alle BAT", trasmesso in allegato alla domanda di modifica dell'autorizzazione in essere, che per l'impianto in questione la scrivente adotterà le Migliori Tecnologie disponibili, prendendo a riferimento il Capitolo H Tabella n. 27 delle "Linee Guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili (ex art. 3 comma 2 del



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

Decreto legislativo n. 372/99) – 5 Gestione rifiuti – Impianti di trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi)” pubblicate sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 130 del 07.06.2007. Per quanto concerne invece le BAT di cui alla Decisione 10 agosto 2018 n. 2018/1147/UE, pur non essendo riferibili ad impianti analoghi a quello della ditta Gifema Srl, le stesse sono rispettate laddove applicabili;

### **PRESO ATTO che**

la Conferenza di Servizi, conclusasi in data 20/09/2024, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio del provvedimento di modifica sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nel comune di Loreggia, in Via Aurelia n. 85/B, in conformità all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e alla L.R. 3/2000;

in data 28/10/2024 (prot. Provincia n. 73944) ARPAV ha trasmesso il parere di propria competenza in merito ai criteri e alle condizioni tecnico-prestazionali ed ambientali, che il materiale recuperato deve possedere affinché cessi la qualifica del rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;

con nota prot Prov. n. 77799 del 13/11/2024, la Ditta dichiara che le varianti richieste con l'istanza di modifica in corso non comportano alcuna variazione in termini dimensionali della superficie dell'impianto di recupero rifiuti o variazioni che comportino la trasformazione delle superfici dilavanti rispetto allo stato di fatto autorizzato. Specifica quindi che allo scarico "S1" continueranno ad essere scaricate, come già autorizzato, sia le acque di prima che di seconda pioggia derivate dal dilavamento delle aree dell'impianto. Non variando pertanto le condizioni idrauliche insistenti allo scarico "S1" non è necessaria la richiesta di un nuovo nulla osta idraulico all'ente gestore del corpo idrico – Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

### **RICHIAMATA**

la disposizione del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia del 28/02/18 prot. n. 16492, aggiornata con Provvedimento del 27/05/19 prot. n. 33955, in merito alle Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni in materia di rifiuti, a seguito della nota Regione Veneto del 19/02/18 prot. n. 63169 (prot. Provincia n. 13896/18);

### **CONSIDERATO che**

Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 e s.m.i., Parte IV, disciplina la gestione dei rifiuti;

a seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/08/07, ha disposto che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 e successive modificazioni;

ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, compete alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 5/9/05 questa Provincia ha adottato indirizzi in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata, che prevedono tra le altre il divieto di gestione di rifiuti in procedura ordinaria e semplificata, in uno stesso impianto;



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

la C.T.P.A. nella seduta del 7/6/11, arg. 2, a seguito del D.Lgs. n. 205/10, ha fornito indirizzi operativi per il rilascio delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti. Tali indirizzi sono stati aggiornati e semplificati, a seguito del parere della C.T.P.A. nella seduta del 30/9/14, arg. n. 1;

il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con Circolare n. 1121 del 21/01/19 ha emanato "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", con particolare riferimento al rischio incendi;

### VISTI

il D.Lgs. n. 152/06, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/07, nonché la L.R. n. 4/16;

il D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 31 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 di reg. in data 22/07/2019 e adottato con Deliberazione dell'Assemblea del Sindaci n.2 di reg. in data 25/09/2019;

### DISPONE

**ART.1.** La **Ditta Gifema srl**, è autorizzata alla modifica e gestione di un impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via Aurelia n. 85/B, in Comune di Loreggia.  
**Operazioni R3, R4, R12 ed R13 del D.Lgs. n. 152/06, Parte IV, All. C.**

**ART.2.** Il presente Provvedimento annulla e sostituisce a far data dell'efficacia del presente, ai sensi del successivo art. 10, il Provvedimento n. 6063/EC/2023 del 30/08/2023, ed ha validità **fino al 26/06/2033.**

### **ART.3. AVVIO DELL'IMPIANTO, GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO E COLLAUDO FUNZIONALE**

L'avvio dell'impianto e la gestione in esercizio provvisorio a seguito della presente autorizzazione, è subordinato alla presentazione alla Provincia di apposita documentazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000, con allegato:

- dichiarazione del D.L. attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- data di avvio dell'impianto;
- nominativo del Tecnico Responsabile;
- documentazione attestante la prestazione delle idonee garanzie finanziarie, secondo le disposizioni del successivo articolo 10. Le garanzie si intendono idonee all'atto del recepimento delle stesse da parte della Provincia.

Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto secondo la nuova conformazione, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentato alla Provincia il **certificato di collaudo funzionale dell'impianto**, conforme a quanto indicato al comma 8 dell'art. 25 L.R. 3/2000, allegando anche la **relazione di valutazione acustica** secondo le modalità indicate al successivo articolo 6.

La mancata presentazione del collaudo funzionale, nei termini previsti, determina automaticamente la decadenza del presente Provvedimento.



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

Per le **aree di stoccaggio il collaudo funzionale**, dev'essere presentato **prima dell'avvio dell'impianto** e della sua gestione in esercizio provvisorio.

**Entro i successivi 90 giorni dalla trasmissione del collaudo, e solo previo formale riscontro favorevole della Provincia sul collaudo stesso, l'impianto potrà operare in gestione a regime. In assenza di riscontro favorevole l'attività dovrà essere sospesa.**

### ART.4. TIPOLOGIA E QUANTITATIVI DI RIFIUTI TRATTABILI IN IMPIANTO

Nell'impianto potranno essere conferiti e trattati i rifiuti pericolosi e non pericolosi riportati **nell'elenco allegato** al presente Provvedimento, nel limite dei quantitativi di seguito indicati:

Quantità massima annua di rifiuti conferibile in impianto	42.016	ton/anno
di cui rifiuti pericolosi	14.000 <sup>1</sup>	ton/anno
di cui rifiuti pericolosi sottoposti a R13 "puro"	4.000	ton/anno
Quantità massima giornaliera di rifiuti conferibile in impianto	159	ton/giorno
di cui trattabili in classe: 1 (matrice plastica), 2 (matrice metallica), 4 (cavi) e 7 (pericolosi)	144 <sup>2</sup>	ton/giorno
di cui appartenente alla classe 5 (rifiuti pericolosi stoccati in R13 "puro")	15	ton/giorno
Quantità massima di rifiuti complessivamente stoccabile, Operazione R13 <sup>3</sup>	894	ton
di cui quantitativo massimo di rifiuti in ingresso P/NP destinati al trattamento in impianto	348	ton
di cui quantità massima di rifiuti pericolosi in ingresso destinati alla pura messa in riserva R13	50	ton
di cui quantità massima di rifiuti P/NP prodotti dalla propria attività	496	ton

1) Quantitativo massimo annuo di cavi pericolosi trattati in impianto sarà pari a 10.000 ton/anno

2) di cui al massimo 48 ton/giorno afferenti alla classe 2 (metalli);

3) A livello di garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014 la Ditta presenterà idonea fideiussione con importo calcolato come se tutti i rifiuti stoccati siano definiti pericolosi.

### ART.5. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO E/O PRODOTTI OTTENUTI

Le Materie che hanno cessato la qualifica di rifiuti prodotte in impianto, dovranno rispettare, in relazione alle specifiche tipologie, i requisiti previsti dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e dal:

- Regolamento UE n. 333/2011;
- Regolamento UE n. 715/2013;
- Relazione EoW rev. 02 del 20/08/2024, elaborata dalla Ditta, e secondo le indicazioni del parere ARPAV del 25/10/2024 (prot. Prov. n. 73944 del 28/10/2024), per gli Eow valutati "caso per caso" in conformità all'art. 184 ter, comma 3, D. Lgs. 152/2006 (parere allegato al presente Provvedimento).

La Ditta, ove richiesto, dovrà mettere a disposizione degli Enti di controllo documentazione comprovante il rispetto della norma a cui fa riferimento e di tale norma dovrà averne sempre a disposizione copia aggiornata.



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

Tutti i prodotti dell'attività di recupero non conformi alle caratteristiche di Materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto secondo le disposizioni succitate, devono essere considerati e trattati come rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

### ART.6. PRESCRIZIONI OPERATIVE

Nella gestione dell'impianto valgono le seguenti prescrizioni:

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, nonché di quanto stabilito nel presente Provvedimento;
2. nell'impianto non potranno essere svolte attività di recupero rifiuti in regime di procedura semplificata (art. 214-216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
3. è vietato il conferimento in impianto di rifiuti urbani o loro frazioni, conferite da singoli Cittadini;
4. l'impianto dev'essere gestito da un Tecnico Responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche e che dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti; questi dovrà assicurare la propria disponibilità presso l'impianto in caso di verifiche/controlli da parte degli organi di controllo. Dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia eventuali variazioni relative al nominativo del Tecnico Responsabile;
5. il personale addetto alla gestione dei rifiuti dovrà avere adeguata preparazione e mezzi idonei, adottando tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti. Il personale nell'impianto dev'essere adeguatamente formato anche in relazione al contrasto del rischio incendio;
6. in prossimità dell'ingresso all'impianto ed in più punti dell'impianto stesso, dovrà essere apposta e ben visibile, anche a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'idonea planimetria con lay-out dell'impianto, come trasmesso con la nota acquisita agli atti della Provincia in data 08/10/2024, prot. Prov. n. 69284 (vedi allegato), con indicate le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti. Eventuali modifiche al lay-out approvato, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia, all'A.R.P.A.V. ed al Comune, **trasmettendo apposita planimetria comparativa. La planimetria posta all'ingresso dell'impianto dovrà essere sempre aggiornata, chiara ed esplicita e di facile interpretazione;**
7. è vietata la gestione in deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06, dei rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero (R3, R4, R12) indicati nella tabella allegata;
8. nella gestione dell'attività la Ditta dovrà considerare le indicazioni del Ministero dell'Ambiente e T.T.M., emanate con Circolare del 21/1/19 n. 1121;
9. con cadenza al massimo annuale, la Ditta dovrà procedere all'allontanamento di tutti i rifiuti prodotti dall'attività;
10. i materiali derivanti dalle operazioni di recupero (EoW) dovranno essere suddivisi in partite univocamente determinate ed identificabili mediante idonea segnaletica;
11. l'attività dovrà essere svolta nelle aree indicate dalle planimetrie come richiamate al precedente punto 6. Dovrà comunque essere garantita l'immediata individuazione di rifiuti presenti nelle singole aree, in particolare per quelle destinate a gestione dinamica;
12. è vietata la gestione dei rifiuti all'esterno del capannone, fatto salvo la messa in riserva nelle aree "A" esterna e "Bn"; nelle aree "Bn" i rifiuti dovranno essere chiusi in big bags;
13. tutte le aree di stoccaggio e deposito di rifiuti e delle materie prodotte (EoW) devono essere separate tra loro, immediatamente identificabili attraverso idonea segnaletica o, in alternativa, contrassegnate da apposita cartellonistica che specifichi il materiale stoccato e/o depositato e

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – Piazza Bardella 2 -Padova

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti - Fanghi - Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)

Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

pag. 6



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

- ne individui la destinazione, in modo tale da distinguerle nettamente da quelle destinate alla movimentazione e lavorazione;
- 14.** dovrà essere impedita anche l'accidentale mescolazione delle varie tipologie di rifiuti prima della loro verifica e dell'immissione all'impianto di recupero;
  - 15.** dovrà essere impedita l'accidentale mescolazione dei rifiuti con le Materie EoW prodotte dall'impianto;
  - 16.** I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
    - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
    - deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
    - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
    - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
    - deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
  - 17.** all'impianto potranno essere conferiti rifiuti con codice CER 191004 "fluff", solamente con stato fisico solido non pulverulento e potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero della sola frazione metallica;
  - 18.** Non potranno essere avviati ad operazioni di recupero finale (R3, R4) i rifiuti con stato fisico pulverulento;
  - 19.** I rifiuti pericolosi appartenenti alla classe 7 dovranno essere gestiti per singola partita, ovvero per singolo codice EER proveniente da unico produttore, senza alcuna operazione di accorpamento o miscelazione;
  - 20.** I rifiuti pericolosi avente codice 191005\* potranno essere sottoposti a operazioni di trattamento solo se costituiti da materiale metallico o a prevalenza metallica e la parte contenente sostanze pericolose solo nella componente plastica;
  - 21.** I rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati unicamente all'interno del capannone;
  - 22.** i contenitori, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti;
  - 23.** sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi di rifiuti nelle aree non pavimentate, non servite dal sistema di raccolta delle acque di dilavamento o degli eventuali spandimenti e/o esterne alla recinzione;
  - 24.** lo stoccaggio delle apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose deve essere effettuato in contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle apparecchiature stesse;



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

25. la movimentazione dei RAEE contenenti fluidi pericolosi dovrà essere effettuata con la massima attenzione possibile al fine di evitare l'immissione dei fluidi stessi nell'ambiente;
26. devono essere tenuti i registri di carico e scarico previsti per legge e trasmesse nei termini le relative denunce annuali ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di RENTRI;
27. in caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla Ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale.
28. dovrà essere sempre controllato il buono stato della pavimentazione, in particolare quella interessata al deposito dei rifiuti, nonché la pavimentazione interessata dai percorsi degli automezzi, con eventuali interventi di manutenzione ordinaria affinché non si presentino potenziali pericoli, ed assicurare la protezione del suolo e del sottosuolo;
29. deve essere posta particolare attenzione alla funzionalità dei sistemi impiantistici, garantendo la loro corretta gestione e manutenzione;
30. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio, mantenendole sgombre da eventuali rifiuti e garantendo comunque la manovrabilità dei mezzi e delle persone in condizioni di sicurezza;
31. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transito, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne all'impianto, dovranno essere per quanto possibile, adeguatamente ripulite;
32. dovranno essere effettuate e documentate idonee campagne di derattizzazione e disinfezione;
33. gli stoccaggi dei rifiuti che potrebbero dare luogo alla proliferazione di ratti ed insetti dovranno essere ridotti al minimo sia in quantità che di tempistica in deposito;
34. il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero non potrà essere superiore ad un anno dalla produzione;
35. i cumuli dovranno avere altezza tale da garantire condizioni di massima sicurezza per gli addetti ai lavori, nonché per ogni altra persona eventualmente presente in impianto, e comunque non dovranno superare i 3 m di altezza;
36. non è ammesso il conferimento all'impianto di rifiuti che non rientrino nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente provvedimento;
37. i rifiuti conferiti in impianto e sottoposti a sola messa in riserva (R13) devono essere poi conferiti esclusivamente a soggetti autorizzati al recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che effettuino la sola messa in riserva;
38. i rifiuti sottoposti ad Operazione R12 consistente nella selezione e cernita per la sola separazione di impurezze e/o frazioni estranee, dovranno mantenere lo stesso codice E.E.R. di ingresso all'impianto;
39. devono essere effettuate idonee e costanti ispezioni per verificare che i sistemi di stoccaggio ed i contenitori non presentino danneggiamenti, deterioramenti o perdite. Eventuali anomalie dovranno essere ripristinate tempestivamente. Delle verifiche dovrà essere data adeguata tracciabilità con apposite registrazioni sul quaderno previsto al successivo art. 14.4;
40. Prima di procedere alla produzione del primo lotto di EOW, la ditta dovrà provvedere all'aggiornamento del PGO secondo le indicazioni di ARPAV del 25/10/2024 (prot. Prov. n. 73944) con l'integrazione della procedura per la gestione e stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'eow. Il PGO dovrà essere quindi trasmesso a Provincia ed ARPAV;
41. la Ditta dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico con l'impianto posto nelle condizioni più gravose e tempi di misura sufficientemente rappresentativi del periodo diurno.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – Piazza Bardella 2 -Padova

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti - Fanghi - Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)

Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

pag. 8



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

Le misure dovranno essere eseguite in prossimità dei ricettori in posizioni sufficientemente rappresentative, tali da consentire la verifica del rispetto dei limiti vigenti. I rilievi dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni del D.M. 16/03/98 recante "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico" e delle linee guida ARPAV di cui alla D.D.G. n. 3 del 29/01/2008, riportanti i criteri per l'elaborazione della documentazione in materia di impatto acustico. L'esito delle misurazioni dovrà essere presentato all'interno di una specifica relazione tecnica da inviare a Comune, Provincia ed ARPAV in allegato al collaudo funzionale di cui all'art. 3.

### ART.7. SCARICHI IDRICI

Sulla base della documentazione presentata, si dà atto che l'impianto possiede due punti di convogliamento delle acque di dilavamento del piazzale esterno, che confluiscono allo scarico S1. Il primo, come allo stato attuale, prevederà la raccolta di tutte le acque meteoriche del lato Sud-Est (aree A e B) ma il trattamento della sola porzione di acque di prima pioggia, mentre il secondo prevederà la raccolta di tutte le acque meteoriche del piazzale Ovest (area C), dov'è previsto lo stoccaggio esterno di rifiuti, e il trattamento sia della prima che della seconda pioggia.

Scarico	Tipologia	Punto di campionamento	Recapito	Limiti
S1	Acqua di prima pioggia (piazzali A+B+C)	P1	Acque superficiali	Tabella A D.M. 30/07/1999
	Acqua di seconda pioggia (piazzale C)	P2		

La Ditta Gifema srl è autorizzata a scaricare le acque meteoriche di dilavamento di prima e di seconda pioggia nello scarico "S1" dei piazzali del proprio stabilimento di Via Aurelia, Comune di Loreggia, nel corpo idrico denominato Rustega, secondo il sistema sopra descritto e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1. i valori limite di emissione al punto di campionamento devono essere conformi ai limiti previsti nella tabella "A" del D.M. 30/07/99;**
2. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/06;
3. tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs. 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutti gli impluvi naturali, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
4. i sistemi di trattamento, compresa la rete di raccolta ed i relativi pozzetti, devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza programmando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, sostituzione filtri e controllo, puntualmente registrati in un quaderno di manutenzione da istituire e custodire presso l'impianto ed a disposizione degli organi di controllo;
5. le materie prime e/o i rifiuti, utilizzati e/o derivanti dall'attività, che possono dare origine a dilavamenti anche di carattere accidentale, in particolare gli idrocarburi, oli minerali e altre sostanze chimiche pericolose, (siano essi materia prima o rifiuto), devono essere depositati



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

- ed utilizzati in idonee aree protette dagli agenti atmosferici, dotate di bacini di contenimento/pozzetti chiusi;
6. tutti i rifiuti residui dell'attività, ivi compresi i materiali dell'attività di manutenzione, devono essere smaltiti presso ditte/impianti autorizzati;
  7. i piazzali dovranno essere adibiti solo a parcheggio e viabilità interna, a eccezione di quanto previsto dall'art. 5 punto 12;
  8. dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
  9. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta dello stesso D.Lgs. n. 152/06, nonché nel caso di utilizzazione sul suolo agricolo al D.Lgs. n. 99/92;
  10. i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato;
  11. è comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre;
  12. ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.07.1999, è vietato l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione degli scarichi e come agente "antifouling" nei circuiti di raffreddamento.

### ART.8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

La Ditta Gifema srl è autorizzata alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei valori di emissione degli inquinanti **negli scarichi gassosi** di seguito riportati:

Camino	Portata	INQUINANTI							
		Polveri		Sostanze Inorganiche Tabella B Parte II, Allegato I					
n.	Nm <sup>3</sup> /h			Classe I		Classe II		Classe III	
		mg/m <sup>3</sup>	g/h	mg/m <sup>3</sup>	g/h	mg/m <sup>3</sup>	g/h	mg/m <sup>3</sup>	g/h
1	60.000	20	1,2	0,016	0,96	0,08	4,8	0,39	23,40
2	50.000	20	1,00	0,016	0,80	0,08	4,00	0,39	19,50
3	40.000	20	0,80	0,016	0,64	0,08	3,20	0,39	15,6

Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

Resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero impianto) in flusso di massa così come previsto dall'All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

Valgono inoltre le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. il **monitoraggio** delle emissioni degli inquinanti sopra riportati dovrà avere frequenza almeno **annuale**;
2. la ditta deve dotarsi di:
  - un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività dello stabilimento produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – Piazza Bardella 2 -Padova

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti - Fanghi - Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)

Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

pag. 10



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

- a seconda dei metodi di misura utilizzati:
  - un **registro** relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. 6 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.);
  - oppure**
  - un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. 6 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- 3. ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta deve informare entro le **8 ore** successive l'Autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- 4. ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un **superamento dei valori limite di emissione** durante i monitoraggi di competenza del gestore le difformità, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla Ditta alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A.V., **entro 24 ore dall'accertamento**;
- 5. le **bocche dei camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
- 6. dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;
- 7. la Ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo/monitoraggio è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento;
- 8. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse, devono essere contenute nel modo più efficace possibile** ai fini della tutela ambientale; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 9. ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione, ai sensi dell'art. 270 comma 5.
- 10. per la **valutazione della conformità degli impianti** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare i campionamenti per il monitoraggio del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti di norma, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno **tre campioni** consecutivi rappresentativi di un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose;



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

11. la ditta, inoltre, per la valutazione della conformità delle emissioni ai limiti autorizzati dovrà utilizzare le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi> che faranno fede in fase di contraddittorio; possono essere utilizzati metodi alternativi purché CEN, norme tecniche nazionali, ISO, EPA o comunque concordati con ARPAV, e sia fornita prova dell'equivalenza da parte del laboratorio certificato incaricato a svolgere l'analisi; ulteriori informazioni possono essere richieste al Dipartimento Regionale Laboratori dell'Agenzia (sede di Venezia).
12. ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., la ditta dovrà comunicare, tramite il SUAP, alla Provincia e al Sindaco la data di messa in esercizio degli impianti nelle nuove condizioni operative, afferenti ai camini **n. 1 e 3 almeno 15 (quindici) giorni prima** della data fissata (a tal fine farà fede la data di invio della comunicazione). La data di messa a regime viene considerata coincidente con quella di messa in esercizio;
13. durante il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti di **15 (quindici) giorni successivi** alla messa a regime degli stessi, dovrà essere effettuato il campionamento, presso un laboratorio accreditato ai sensi della Circolare della Regione Veneto n. 14 dell'11/05/1999, per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati. Entro i **45 (quarantacinque) giorni successivi** alla messa a regime, la Ditta dovrà trasmettere, tramite il SUAP, alla Provincia e al Sindaco i dati sugli inquinanti emessi ai **camini n. 1 e 3** che dovranno rispettare i limiti di legge; la Provincia modificherà eventualmente i limiti degli inquinanti emessi ai camini in seguito alla presentazione e valutazione delle analisi;

### Si ricorda inoltre alla Ditta, che:

- a) in occasione dell'effettuazione delle analisi annuali, di quelle eventualmente previste dal comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Padova (via Ospedale, 22 – 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare;
- b) gli impianti di combustione eventualmente presenti nello stabilimento sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 183/17;

### ART.9. PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

Al momento della dismissione dell'impianto la Ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto ed al ripristino ambientale dell'area utilizzata al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area e secondo le disposizioni del Piano di ripristino presentato, con la precisazione che la mancata vendita dei materiali ivi presenti, siano essi rifiuti o EoW, non può costituire motivo di ritardo delle operazioni di ripristino del sito. Della corretta esecuzione degli interventi di ripristino dovrà essere data comunicazione a questa Provincia, concordando l'effettuazione di eventuali operazioni ulteriormente necessarie al ripristino del sito.

Al termine dell'attività, dovrà essere comunicato alla Provincia il luogo in cui vengono tenuti i registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190, c. 3 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i..

### ART.10. GARANZIE FINANZIARIE

La Ditta dovrà presentare idonee garanzie finanziarie conformemente alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/14. **In attuazione delle disposizioni previste nell'Allegato D alla D.G.R.V. n. 2721/14,**



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

**il presente Provvedimento diventa comunque efficace all'atto del formale recepimento da parte della Provincia delle garanzie finanziarie trasmesse.**

Inoltre:

- a) qualora, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato A - lettera B, la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fideiussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, **pena la perdita di validità della presente autorizzazione** anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte della Provincia;
- b) **in caso di mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra nei termini fissati, la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività autorizzata con il presente Provvedimento, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Provincia;**
- c) ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere una esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fidejussione o di appendice ad un contratto esistente;
- d) qualora la Ditta intenda avvalersi delle riduzioni previste dalla D.G.R.V. 2721/14, Allegato A, dovrà:
  - o per i punti 6.2 e 6.3 (€/kg) e per i rifiuti ivi previsti, stoccare tali rifiuti in aree specifiche e/o distinti dagli altri rifiuti, al fine di consentire le verifiche dei quantitativi effettivamente soggetti alle riduzioni previste, secondo il modello di calcolo presentato alla Provincia;
  - o in reazione al paragrafo C) Riduzione delle garanzie finanziarie per adesione a sistemi di gestione ambientale, dovrà presentare la certificazione EMAS e/o UNI EN ISO 14.001 in corso di validità unitamente alla garanzia finanziaria. Resta a carico della Ditta comunicare il rinnovo delle certificazioni;
- e) l'eventuale riduzione dell'importo della fidejussione o una sua liberazione per cessazione dell'attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova;
- f) qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate annue, la Ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo.

### ART.11. DISPONIBILITA' DEL SITO

**La validità del presente Provvedimento è subordinata alla piena disponibilità del sito.**

La perdita dei titoli di possesso e/o disponibilità comporta l'automatica perdita di validità della presente autorizzazione. In tal caso la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività autorizzata con il presente provvedimento, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Provincia.

### ART.12. RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO

L'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le variazioni intervenute rispetto alla situazione attuale.

### ART.13. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

L'inosseranza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV, s.m.i..

### ART.14. ULTERIORI ADEMPIMENTI

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – Piazza Bardella 2 -Padova  
Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin  
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali  
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)  
Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

pag. 13



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

Si pone all'attenzione della Ditta il rispetto delle seguenti disposizioni la cui inosservanza può comportare l'applicazione di sanzioni di natura amministrative e/o penale. Più precisamente si ricorda che:

1. la gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti e disposizioni Comunali in materia di inquinamento acustico;
2. le attività autorizzate devono avvenire con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il cui controllo spetta allo SPISAL;
3. deve essere garantito un adeguato sistema di derattizzazione e disinfestazione dalle zanzare del quale la Ditta dovrà tenere adeguata documentazione che ne attesti la regolare esecuzione nel tempo. Di tale programma deve esserne data preventiva comunicazione al Comune e all'ULSS competente per territorio;
4. presso l'impianto devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il piano di sicurezza previsto dall'art. 22 della L.R. n. 3/2000, che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle Autorità preposte ai controlli, ai sensi della L.R. 3/2000.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali il certificato di prevenzione incendi e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, ed i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 in quanto prevista ed i diritti di terzi.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, o anche in applicazione dell'art. 208, c. 12, del D.Lgs. n. 152/06, nel caso ciò si renda necessario a seguito della non corretta gestione dell'attività.

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto costituito da n. 14 pagine e n. 3 Allegati (Allegato 1 – a) Elenco dei rifiuti conferibili in impianto ed Operazioni cui possono essere sottoposti, b) Elenco dei rifiuti prodotti; Allegato 2 – Parere ARPAV datato 25/10/2024; Allegato 3 - Lay out impiantistico) verrà inviato tramite il S.U.A.P., all'A.R.P.A.V. (Dipartimento di Padova e di Treviso), al Comune sede operativa dell'impianto ed all'Albo di cui all'art. 212 c. 1 del D. Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE  
dott. Samuele Grandin  
(con firma digitale)



# PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

## Allegato 1 al Provvedimento n. 6123 /EC/2024

a) elenco dei rifiuti conferibili e trattabili in impianto ed Operazioni cui possono essere sottoposti.

EER	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI RECUPERO			
		R3	R4	R12	R13
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X		X	X
070213	Rifiuti plastici	X		X	X
070299	Rifiuti non specificati altrimenti			X	X
100210	Scaglie di laminazione			X	X
110501	Zinco solido		X	X	X
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi		X	X	X
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi		X	X	X
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X	X	X
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi		X	X	X
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X		X	X
150102	Imballaggi di plastica	X		X	X
150104	Imballaggi metallici		X	X	X
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze				X
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti				X
160117	Metalli ferrosi		X	X	X
160118	Metalli non ferrosi	X	X	X	X
160119	Plastica	X		X	X
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14		X	X	X
160122	Componenti non specificati altrimenti	X	X		X
160210*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC				X
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere				X
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12				X
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		X	X	X
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X	X
170203	Plastica	X		X	X
170401	Rame, bronzo, ottone		X	X	X
170402	Alluminio		X	X	X
170403	Piombo		X	X	X
170404	Zinco		X	X	X
170405	Ferro e acciaio		X	X	X
170406	Stagno		X	X	X
170407	Metalli misti		X	X	X
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose				X
170410*	Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose		X	X	X
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X	X
191001	Rifiuti di ferro e acciaio		X	X	X

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – Piazza Bardella 2 -Padova

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)

Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

pag. 15



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	X
191004	Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03		X	X	X
191005*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose		X	X	X
191202	Metalli ferrosi		X	X	X
191203	Metalli non ferrosi	X	X	X	X
191204	Plastica e gomma	X		X	X
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi				X
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi				X
200140	Metalli		X	X	X

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – Piazza Bardella 2 -Padova

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)

Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

pag. 16



## PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA - Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

### b) Elenco dei rifiuti prodotti dall'attività R12/R4/R3 stoccabili in impianto - Operazione R13

CER	Descrizione
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	Prodotti tessili
191209	Minerali (ad esempio sabbia e rocce)
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza – Piazza Bardella 2 -Padova

Dirigente di Settore: dott. Samuele Grandin

Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti - Fanghi – Bonifiche Ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)

Recapito postale: "Provincia di Padova – P.zza Bardella n. 2, 35131Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

pag. 17